

CCLXXXVIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1956Presidenza del Presidente **CORRIAS****INDICE**

Assenze per più di cinque giorni	Pag. 5461
Proposta di legge: «Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca». (108) (Continuazione della discussione e approvazione):	
SERRA	5463-5465
DESSANAY	5465-5466
PRESIDENTE	5465-5466
MURETTI	5466
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	5466
(Votazione segreta)	5466
(Risultato della votazione)	5467

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

DESSANAY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico il nome dei consiglieri regionali che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Prevosto, sesta assenza.

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca». (108)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta

di legge: «Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca».

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:**Art. 1**

Fino a quando non saranno emanate, nell'ambito della competenza di cui all'articolo 3 lettera i) dello Statuto speciale per la Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, norme organiche regolanti la materia della pesca e il relativo ordinamento, avranno vigore nel territorio della Regione le disposizioni di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:**Art. 2**

L'Amministrazione regionale, a sensi dell'articolo 6 dello Statuto su citato, esercita le seguenti funzioni amministrative:

1) concedere, sentito il parere delle Capitaneerie di porto, autorizzazioni per la pesca marit-

II LEGISLATURA

CCLXXXVIII SEDUTA

7 MARZO 1956

tima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;

2) esercitare, fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nelle vigenti norme, la sorveglianza, nelle acque marittime antistanti il territorio della Regione, per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunziarsi all'Autorità giudiziaria. Agli agenti nominati a tal fine è riconosciuta, a sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 13 luglio 1954, numero 797, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale;

3) derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta sentito il parere della Camera di commercio, industria ed agricoltura, relativamente alla distanza dalla costa, alle modalità d'impiego, ai tempi od agli strumenti di pesca, qualora per particolari circostanze locali, tali deroghe o nuove norme temporanee possano far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di altri mestieri ivi esercitati. Per le infrazioni alle suddette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda nella misura, determinata dall'articolo 8 del D.P.R. 13 luglio 1954, numero 747, da lire 1.600 a lire 8.000;

4) stabilire di volta in volta, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possono riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero di pescatori che vi sono addetti. Per le infrazioni relative a dette limitazioni si applica l'ammenda nella misura, determinata dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 13 luglio 1954, numero 747, da lire 1.600 a lire 8.000;

5) concedere, sentite per le zone di mare le

Capitanerie di porto, le autorizzazioni e le limitazioni di cui al disposto dell'articolo 9 del T.U. 8 ottobre 1931, numero 1604.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati degli emendamenti. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

Emendamento Serra-Castaldi:

«Al primo comma del testo delle Commissioni, sostituire il seguente: "E' delegato, a sensi del disposto dell'articolo 44 del citato Statuto speciale, alle Amministrazioni Provinciali l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative..."».

Emendamento aggiuntivo Medda-Serra:

«Alla fine, aggiungere: "Come le funzioni precedentemente previste, sono esercitate altresì in materia di pesca nelle acque interne:

1) le competenze ed attribuzioni di cui al Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D. 22 novembre 1914, numero 1486 ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 8, 10, 14, 15 e 19 dello stesso R.D., modificati rispettivamente dagli articoli 44, 46, 47, 48, 49 e 50 del D.P.R. 10 giugno 1955 numero 987;

2) le competenze ed attribuzioni di cui al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, numero 1604, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 9 ed 11 dello stesso testo unico, modificati rispettivamente dagli articoli 45, 43 e 51 del predetto D.P.R. 10 giugno 1955 numero 987;

3) le competenze ed attribuzioni elencate nell'articolo 52 del predetto D.P.R. 10 giugno 1955 numero 987, già conferite al Ministro all'agricoltura ed ai Prefetti in materia di:

a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenute dei registri;

b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;

c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;

d) ripopolamento delle acque pubbliche e con-

cessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

e) istruzione professionale dei pescatori;

f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;

g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica;

4) le competenze ed attribuzioni in materia di consorzi per la tutela della pesca, di cui al predetto R.D. 8 ottobre 1931, numero 1604, e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 8, 54, 55, 56, 59, 60 e 61 dello stesso R.D., modificati rispettivamente dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del predetto D.P.R. 10 giugno 1955 numero 987».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Medda e Serra hanno modificato il secondo punto del loro emendamento aggiuntivo nel modo seguente: «Le competenze e le attribuzioni, escluse quelle riguardanti il demanio marittimo e le altre proprie dello Stato, di cui al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato...» eccetera.

L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare le sue proposte di modifica.

SERRA (D.C.) Già ieri sera, in sede di discussione generale, si sono chiarite le rispettive posizioni; mi permetto di riassumerle esclusivamente per chiarezza di termini.

Pur riconoscendo tutti in pieno la competenza primaria ed esclusiva della Regione in materia di pesca; pur riconoscendo tutti — senza eccezioni, credo — la fondamentale importanza di quello che è nell'ordinamento regionale il disposto dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna (decentramento di funzioni regionali a favore degli Enti locali, secondo un principio fondamentale della Costituzione); pur essendo tutti d'accordo su questi punti, si dubita da taluni che, almeno allo stato attuale, la situazione non del tutto florida, nè del tutto dinamica e ordinata delle Amministrazioni provinciali possa darci fiducia di regolare il normale espletamento delle funzioni che, in materia di pesca, venissero eventualmente attribuite dalla Regione alle Province. Ci troviamo di

fronte ad una concorde ammissione del principio del decentramento accompagnata però — almeno da parte di taluno — dal dubbio circa la convenienza di attribuire, proprio in questo momento, alle Province le funzioni regionali in materia di pesca. Tenendo conto di questi contrasti e di queste perplessità, io ho presentato gli emendamenti testè letti dal segretario; ho presentato cioè non solo un emendamento tendente a ripristinare il testo del proponente nel riaffermare il principio fondamentale del decentramento alle Province delle funzioni in questione mediante delega permanente espressa in legge, ma ho presentato anche degli emendamenti subordinati all'articolo 2 *bis* formulati in modo tale da poter essere agganciati all'articolo 2 sia nel caso che questo ultimo venga approvato nel testo del proponente dalla Commissione, sia nel caso che venga approvato con la modifica proposta da me e da Castaldi. Come i colleghi vedono, io ho tenuto bene presenti le posizioni espresse dai diversi Gruppi.

In ogni modo, come ho tentato di dimostrare ieri sera — e spero di esserci riuscito — con trattati alla mano, e come ha confermato il collega Piero Soggiu, è esatto che la delega può essere attribuita senza una espressa disposizione di legge, perchè può essere attribuita anche dal potere esecutivo. In questo senso possiamo citare dei precedenti: per quanto riguarda l'agricoltura e i lavori pubblici (quantunque ciò sia basato sulla Costituzione e sullo Statuto speciale per la Sardegna), il potere di delega al Presidente della Giunta e agli Assessori competenti viene esercitato dal potere esecutivo, e cioè dai Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici con propri decreti. Come vedete, anche lo Stato, che pur è legato da una disposizione fissa della Costituzione, concede le deleghe attraverso atti del potere esecutivo. Pertanto, non sembrerebbe necessario che la delega, nel caso in esame, venga data con atto legislativo, cioè con una precisa, perentoria disposizione di legge del Consiglio regionale.

Non solo — come ho già detto — per cercare di trovare, per quanto possibile, l'armonia delle diverse correnti consiliari e delle diverse tesi, ma anche per venire incontro alla neces-

sità di assicurare alla legge una immediata applicazione (sempre che non venga rinviata dal Governo, ma speriamo che ciò non accada), dichiaro, anche a nome del collega Castaldi, di ritirare l'emendamento presentato da me e da lui all'articolo 2. Il ritiro di questo emendamento non importa ritiro dell'emendamento Serra-Castaldi istitutivo di un articolo 2 bis, che mi riservo di illustrare al momento opportuno. La nostra rinuncia all'emendamento principale sull'articolo 2, poichè è dettata da motivi di ordine pratico più che di principio, dovrebbe servire a convincere della opportunità di approvare l'emendamento aggiuntivo (articolo 2 bis) anche quei settori del Consiglio che ieri sera avevano espresso delle perplessità. L'approvazione dell'articolo 2 bis, infatti, non pregiudica assolutamente le posizioni che sono state assunte dai diversi Gruppi ieri sera.

Circa l'emendamento Medda-Serra che riguarda l'attribuzione delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne, debbo, innanzitutto, riconfermare quanto ho già detto in sede di discussione generale. L'urgenza del provvedimento legislativo regionale era stata determinata dalla emanazione da parte dello Stato delle norme di decentramento burocratico istituzionale delle funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di pesca nelle acque del mare, ed eventualmente nelle lagune comunicanti col mare. Come è noto, le norme sul decentramento sono state emanate, con un notevole ritardo, dopo un lavoro di diversi mesi delle Commissioni legislative del Parlamento e per di più non sono state emanate con un unico provvedimento, ma con provvedimenti relativi ai singoli settori. Quando io ho presentato la proposta di legge si parlava già di decentramento dei servizi del Ministero delle poste, del Ministero della marina mercantile, del Ministero dell'interno eccetera, ma non si aveva ancora notizia del decentramento di servizi e di funzioni del Ministero dell'agricoltura; non esisteva ancora alcun provvedimento sul decentramento delle funzioni del Ministero dell'agricoltura in materia di pesca nelle acque interne; soltanto nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre è apparso il decreto del Presidente della

Repubblica numero 987, del 10 giugno 1955, con il quale il Presidente della Repubblica ha emanato le norme relative al decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura, comprendendo nel provvedimento anche la materia della pesca nelle acque interne.

Quando la proposta di legge in discussione era già all'ordine del giorno, il collega Medda, Presidente della quarta Commissione, il collega Piero Soggiu, relatore, ed io abbiamo esaminato la materia della pesca nelle acque interne tenendo presente il citato decreto delegato del Presidente della Repubblica e abbiamo compilato l'emendamento aggiuntivo Medda-Serra. In seguito ci siamo resi conto di una lacuna dell'emendamento. Si tratta della lacuna che abbiamo ritenuto di poter colmare con l'aggiunta dell'inciso letto dal Presidente. Ci scusino gli onorevoli colleghi se qualcosa ci era sfuggita. La formulazione originaria dell'emendamento Medda-Serra è senz'altro esatta e potrebbe essere anche politicamente, in senso autonomistico, sostenibile. Già nel testo originario della proposta di legge erano comprese delle disposizioni relative al demanio marittimo e al decentramento di talune funzioni alle Capitanerie di porto (che sono organi dello Stato) anzichè alle Province. Ma la Commissione, quando ha esaminato queste disposizioni, ha osservato che — pur avendo fatto bene il proponente ad inserirle nella proposta di legge — le disposizioni stesse non dovrebbero essere incluse nella legge, posto che non passa alla Regione la competenza sul demanio marittimo, che rimane allo Stato proprio in base allo Statuto speciale per la Sardegna. E' in considerazione di questo parere della Commissione che abbiamo proposto di modificare il secondo punto dell'emendamento Medda-Serra. Abbiamo esplicitamente previsto tutte le competenze ed attribuzioni derivanti dall'applicazione del testo unico della legge sulla pesca e dall'applicazione degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica pubblicato il 10 giugno 1955, numero 987, escludendo esplicitamente le competenze ed attribuzioni riguardanti il demanio marittimo e le altre proprie dello Stato e quindi anche quelle che sono di competenza delle Capitanerie di

porto. La esclusione delle competenze e delle attribuzioni statali è necessaria, se vogliamo evitare un rinvio della legge.

Confido che, con l'approvazione di questo testo, la legge possa essere completa almeno per ciò che ha tratto alle necessità più urgenti. Mi auguro che da parte della Giunta, o eventualmente da parte degli stessi onorevoli colleghi, venga ripresa l'iniziativa della elaborazione di una legge organica per la pesca, oltrechè per la caccia, in Sardegna, posto che ciò è nei voti di chi ha proposto la legge in discussione e dello stesso Consiglio (che ha già approvato l'articolo 1, dove è detto: «fino a quando non saranno emanate... norme organiche relative alla materia della pesca e il relativo ordinamento, avranno vigore nel territorio della Regione le disposizioni di cui alla presente legge»).

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Noi, dinanzi alle dichiarazioni testè rese dall'onorevole Serra, con le quali viene ritirato l'emendamento che tendeva a ricostituire il testo del proponente (poichè la nostra riserva derivava proprio dalla nostra opposizione all'approvazione della legge nel testo del proponente e dal corrispondente desiderio di vederla approvata nel testo proposto dalla Commissione) dichiariamo — sciogliendo la nostra riserva — di essere favorevoli alla proposta di legge nel suo complesso, e all'emendamento subordinato (articolo 2 *bis*) in particolare; tenendo presente che con tale emendamento si dà alla Giunta la facoltà di procedere alla attuazione di quel decentramento a favore delle Province che già era previsto nel testo del proponente; tenendo presente, cioè, che sarà la Giunta ad assumere la responsabilità della eventuale attribuzione alle Province delle funzioni in questione.

Siamo favorevoli anche all'approvazione dell'emendamento Medda-Serra e alla relativa modifica aggiuntiva, che colma, indubbiamente, una lacuna. E non abbiamo altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, le sarei grato se volesse precisare qual'è, ai fini della votazione, la situazione dei suoi emendamenti.

SERRA (D.C.). Ho ritirato l'emendamento Serra - Castaldi all'articolo 2 e l'emendamento aggiuntivo 2 *bis* agganciato ad esso. Mantengo invece l'emendamento subordinato articolo 2 *bis*.

Vorrei aggiungere piuttosto, per quanto riguarda l'emendamento Medda-Serra, che, siccome la materia della pesca nelle acque interne ha una particolare legislazione, in sede di coordinamento l'emendamento Medda-Serra dovrebbe essere trasformato in articolo 3. Conseguentemente la parte iniziale dell'emendamento dovrebbe essere sostituita con la seguente: «Come le funzioni previste al precedente articolo 2...» eccetera.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Medda-Serra con l'inciso di cui ho dato lettura. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 *bis* (emendamento Serra-Castaldi).

DESSANAY, Segretario:

«Art. 2 *bis*

In applicazione del disposto dell'articolo 44 del citato Statuto speciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, ovvero a valersi dei loro uffici per lo stesso oggetto.

Nel caso di delega, le Amministrazioni provinciali entro il 30 giugno di ciascun anno presentano i programmi preventivi di esercizio, per l'anno solare successivo, delle funzioni loro delegate come all'articolo precedente, per l'esame e l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale. Entro il 15 gennaio di ciascun anno presentano altresì i rendiconti delle spese incontrate durante il precedente anno solare per l'esercizio delle medesime funzioni».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Muretti-Pernis.

DESSANAY, *Segretario*:

«Al primo comma, dopo le parole "alle Province", aggiungere "od ai Comuni"».

PRESIDENTE. L'onorevole Muretti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MURETTI (P.N.M.). Il mio emendamento, signor Presidente, trae origine da alcune considerazioni che sono state svolte in sede di discussione generale dai colleghi Piero Soggiu e Serra, i quali hanno prospettato l'opportunità di delegare funzioni oltre che alle Province anche ai Comuni. Se si tiene presente che le Province non hanno alcuna attrezzatura in materia di pesca, e che invece taluni Comuni, per esempio quelli di Carloforte, Bosa, Alghero, Olbia, possono svolgere in materia di pesca opera molto più proficua che non le Province (mi riferisco in particolare a quelle di Nuoro e di Sassari, ma anche a quella di Cagliari), apparirà chiara l'esigenza che mi ha indotto a presentare l'emendamento e mi induce ad invitare gli onorevoli colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta è favorevole al testo della proposta di legge presentato dalla Commissione. E, poichè nel testo della Commissione non era prevista delega a Province e Comuni, la Giunta non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 bis nel testo proposto dall'onorevole Serra e dall'onorevole Castaldi, e faccio presente che in sede di coordinamento si darà al testo la formulazione richiesta dal necessario riferimento ai due articoli precedenti. Chi approva l'articolo 2 bis alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Muretti-Pernis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Si applicano integralmente le norme di cui agli articoli 10 e 11 del D.P.R. 13 luglio 1954 numero 747 e quelle di cui al D.P.R. 3 maggio 1955, numero 449.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge graveranno su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale 1956 e su quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). L'articolo è stato letto nella formulazione che gli era stata data in previsione di un'approvazione della proposta di legge entro il 1955. Poichè l'approvazione avviene invece nel 1956 e poichè nel bilancio del corrente anno esiste un capitolo relativo allo stanziamento destinato a fronteggiare le spese derivanti dall'applicazione di questa legge, l'articolo 4 deve essere opportunamente modificato in sede di coordinamento, indicando esattamente il capitolo del bilancio 1956.

PRESIDENTE. Con questa precisazione, che mi pare necessaria e opportuna, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Di-

posizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	32
contrari	10
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Bagedda - Bernard - Brotzu - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Cerioni - Colia - Cossu - Costa - Del Rio - De-

riu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Gardu - Giua Angelo - Iba - Lay - Lonzu - Manca - Melis - Milia - Murretti - Murgia - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisanò - Sanna - Sassu - Serra - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956